



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - PEC: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

PER CONSULTARE LA PRESENTE ORDINANZA E GLI AVVISI IN VIGORE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VASTO, È POSSIBILE COLLEGARSI AL SITO ISTITUZIONALE <https://www.guardiacostiera.gov.it/vasto/>, OPPURE SCANSIONARE CON IL PROPRIO DISPOSITIVO IL QR-CODE DI FIANCO RIPORTATO.



Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Vasto:

- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n. 147 “Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo “con annesso” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO** Il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l’adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato”;
- VISTO** il D.P.C.M. 21 dicembre 1995 afferente l’identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regioni ai sensi dell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTO** l’art. 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall’art. 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88 relativo al trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della legge 25 giugno 1999 n. 205;
- VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTA** la Legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, la Deliberazione n. 33 del 23 dicembre 2003 con la quale la giunta della Regione Abruzzo, in ossequio alle vigenti norme in materia di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali, ha conferito ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo nonché il Piano Demaniale Marittimo della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 20/4 del 24 febbraio 2015;
- VISTA** la Legge 104/92 e successive modifiche relativa alla sicurezza, integrazione e diritti delle persone diversamente abili;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante direttive per la “Disciplina dell’uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione – Ordinanze balneari”;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- VISTO** il Dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- VISTO** il Dispaccio prot. n°02.01.01/31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- VISTO** il D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'Interno e l'Atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 51 del 3 marzo 2003;
- VISTE** le vigenti disposizioni in materia di diporto nautico, attività turistico – ricreative sulle spiagge e nelle zone di mare ad esse prospicienti nonché le norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, qui intese integralmente richiamate, che individuano specifiche competenze in capo all'Autorità Marittima, con particolare riguardo al potere di emanazione di Ordinanze e di vigilanza;
- VISTA** l'Ordinanza n. 26/2022 in data 30 maggio 2022 di questo Ufficio Circondariale Marittimo inerente il "Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii. nell'ambito del Circondario Marittimo di Vasto";
- VISTA** l'Ordinanza n. 19/2020 in data 9 Luglio 2020 emanata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge 8.7.2003 n. 172 con la quale il Capo del Compartimento Marittimo di Ortona ha disciplinato dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa;
- VISTA** l'Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, approvata con la Determina Dirigenziale del Dipartimento Territorio – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo, n. DPC032/58 del 03.03.2023 e la Determina Dirigenziale n. DPC032/88 del 31/03/2023 del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e del Paesaggio della Regione Abruzzo, avente ad oggetto: attività nelle spiagge del litorale abruzzese – ordinanza Balneare 2023 – Rettifica termini di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) e all'art. 7, comma 1;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 13/2022 del 04.04.2022;
- VISTO** il foglio prot. n° 4098 del 11.05.2023 con il quale veniva richiesto ai quattro comuni rivieraschi di potenziare il numero di postazioni di salvamento su quelle spiagge che, per la propria morfologia e per il numero significativo di bagnanti che richiamano, necessitano di un particolare attenzione;
- VISTE** le "linee guida MIT per il trasporto nautico e la balneazione" pubblicate sul sito web del Ministero in data 17 maggio 2020;
- CONSIDERATO** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'Ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica Ordinanza;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, alla tutela dei bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo relativamente al Circondario Marittimo di Vasto, comprendente il territorio dei Comuni di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo;

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 223, 1161, 1164, 1174, 1231 e 1255 del Codice della navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza è preordinata a regolamentare la balneazione e le attività turistico - ricreative che si svolgono in mare e lungo la costa del Circondario marittimo di Vasto, con la finalità di garantirne la sicurezza e la compatibilità con il regolare svolgimento delle altre attività marittime e, più in generale, degli usi pubblici del mare.

DISPONE

Articolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le date di avvio e di conclusione della stagione balneare e di apertura al pubblico delle strutture balneari sono individuate dalla Regione Abruzzo con propria Ordinanza.
- 1.2 Il servizio di assistenza e salvataggio è reso obbligatorio durante il periodo indicato con Ordinanza balneare della Regione Abruzzo, con le modalità indicate dal presente provvedimento.
- 1.3 I cartelli monitori, recanti avvisi connessi a situazioni di potenziale pericolo, contemplati in più occasioni nel seguito della presente Ordinanza, dovranno avere dimensione di almeno cm 80x80 e carattere di almeno 5 cm, dovranno essere collocati in posizione ben visibile all'utenza e sistemati in modo da non costituire essi stessi potenziale pericolo. Gli avvisi indicati nei cartelli, oltre che in lingua italiana, devono essere riportati anche in *inglese, francese, tedesco e cinese (cantonese)*.
È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari e alle Amministrazioni comunali per le spiagge libere, di verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
- 1.4 Al di fuori del periodo di cui al precedente comma 1.2, qualora i concessionari/gestori di strutture balneari si avvalgano della facoltà di aprire al pubblico ai soli fini sanitari ed elioterapici, dovranno:
 - a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.16;
 - b. esporre almeno tre cartelli, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI”
 - c. assicurare, anche nei predetti periodi, la presenza del materiale di primo soccorso prontamente utilizzabile, previsto dalla vigente Ordinanza balneare della Regione Abruzzo;
 - d. evitare di offrire servizi specifici che possano indurre gli utenti alla balneazione;
 - e. darne comunicazione all'Autorità Marittima almeno entro le ore 09.00 del giorno di apertura ai fini sanitari ed elioterapici ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it . Tale comunicazione può essere presentata anche in forma cumulativa in riferimento a più giornate.
- 1.5 I concessionari/gestori che con motivata e documentata impossibilità non esercitano l'attività durante la stagione estiva devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

Marittimo di Vasto, ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it, nonché:

- a. issare la bandiera rossa di cui al successivo art. 5.16;
- b. esporre almeno tre cartelli, in posizione ben visibile all'utenza, rispondenti ai requisiti di cui al precedente punto e riportanti la dicitura:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO - STRUTTURA CHIUSA”

Articolo 2

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE – ACQUE SICURE

- 2.1 Nel periodo indicato dall'Ordinanza Balneare in cui si obbliga il servizio di assistenza alla balneazione la zona di mare, per una profondità di 300 (trecento) metri dalla battigia, ovvero 150 (centocinquanta) metri dalle scogliere a picco sul mare o coste rocciose, è riservata in modo esclusivo alla balneazione.
- 2.2 È fatto obbligo ai concessionari/gestori di strutture balneari di segnalare il suddetto limite mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione, saldamente ancorati al fondo, tali da non costituire pericolo e posti parallelamente alla linea di costa. I predetti gavitelli dovranno essere nel numero minimo di due per ciascuna struttura e comunque posti a non più di metri 50 (cinquanta) l'uno dall'altro. I predetti gavitelli dovranno essere contrassegnati dalla numerazione attribuita dai Comuni alle singole strutture balneari. Qualora a seguito di mareggiate od altri eventi, dovesse verificarsi il loro scarroccio o rimozione, gli stessi dovranno essere prontamente riposizionati. In caso di eventuali impedimenti nel ripristino, i concessionari/gestori di strutture balneari dovranno darne immediata comunicazione, anche telefonica, all'Autorità Marittima la quale dovrà essere quanto prima formalizzata ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it.
- 2.3 Ai gavitelli di cui al precedente punto, è vietato l'ormeggio di qualunque unità navale.
- 2.4 Nella zona riservata alla balneazione è vietato, durante la stagione balneare:
 - a. il transito di qualsiasi unità navale, ivi compresi windsurf e kitesurf, ad eccezione di natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance nonché pedalò e similari;
 - b. l'ormeggio, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per i casi disciplinati da apposita concessione demaniale marittima, nonché i casi di cui al successivo articolo 10;
 - c. l'atterraggio e la partenza di unità di cui al precedente punto a, se non a mezzo dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 8.

I suddetti divieti sono da intendersi validi anche per le zone di mare dichiarate non balneabili dall'Autorità Sanitaria ovvero dall'Ente Locale competente, qualora ricomprese nella zona di mare riservata alla balneazione come definita all'articolo 2 comma 1.
- 2.5 Il limite acque sicure è la zona di mare in cui l'acqua raggiunge circa 1 metro di profondità ed entro la quale i non esperti nel nuoto possono effettuare la balneazione in condizioni di maggior sicurezza.
 - a. I concessionari balneari/gestori devono segnalare il limite acque sicure mediante l'apposizione di cartelli monitori di adeguate dimensioni, ogni 50 metri di fronte mare o frazione ed almeno uno per ogni concessione, riportanti la dicitura:
“ATTENZIONE LIMITE ACQUE SICURE, 1 (UNO) METRO DI PROFONDITA”;
 - b. è data facoltà di segnalare il limite delle acque sicure, oltre che con i cartelli di cui sopra, anche mediante il posizionamento di gavitelli di colore bianco, collocati ad

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

una distanza non inferiore a 5 (cinque) metri l'uno dall'altro lungo tutto il fronte mare di pertinenza;

- c. resta altresì in capo a ciascun concessionario/gestore la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza, nonché la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo di cartelli monitori o, in alternativa solamente con gavitelli di colore bianco fermo restando che qualora si adotti tale ultima soluzione ciascun concessionario/gestore ha l'obbligo di predisporre sulla spiaggia in posizione visibile dal mare i cartelli monitori indicanti il significato dei suddetti gavitelli posizionati;
- d. i predetti cartelli e segnali dovranno essere posizionati in modo da non costituire pericolo e dovranno obbligatoriamente essere rimossi al termine della stagione balneare.

2.6 Segnalazione della presenza di fonti di pericolo: qualora la battigia ed i fondali destinati alla balneazione presentino pericoli di vario genere quali buche, dislivelli improvvisi, ostacoli sommersi etc., questi devono essere immediatamente segnalati in maniera chiara ed inequivocabile e senza arrecare ulteriore pericolo ai bagnanti. Nello specifico i concessionari/gestori devono segnalare la fonte di pericolo mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo, laddove possibile, alla rimozione.

Articolo 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

3.1 È sempre vietata la balneazione:

- a. nei porti e negli approdi;
- b. nel raggio di 100 (cento) metri dalle imboccature dei porti e dalle opere foranee portuali;
- c. nel raggio di 50 (cinquanta) metri dallo specchio acqueo antistante la foce di fiumi/torrenti/canali;
- d. a meno di 200 (duecento) metri dalle navi alla fonda in rada;
- e. nel raggio di 200 (duecento) metri dalle zone di mare in cui vi siano lavori in corso, se non diversamente previsto da specifico provvedimento;
- f. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo art. 8;
- g. in zone di mare dichiarate non idonee alla balneazione dalle competenti autorità;
- h. nel raggio di 20 (venti) metri dalle strutture denominate "Trabocchi".

Articolo 4 PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

4.1 Durante la stagione balneare, nel periodo indicato nel precedente art. 2 c. 2.1, nel Circondario marittimo di Vasto, è vietato:

- a. occupare con qualunque attrezzatura (lettini, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc.) la fascia dei 5 metri dalla battigia, al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso. È altresì vietato, salvo diversa autorizzazione da parte degli enti competenti, posizionare qualsiasi tipologia di attrezzatura balneare nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale assentita; ciò al fine di non creare impedimento, ritardo o comunque rendere difficoltoso un eventuale intervento di soccorso in mare;

1530 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- b. occupare la fascia di rispetto di 5 (cinque) metri dal perimetro dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale, fatta eccezione per i mezzi e/o le attrezzature atte a garantire il soccorso ed il salvataggio;
 - c. esercitare la pesca - sia professionale che sportiva - con qualsiasi dispositivo o attrezzo a distanza inferiore a 500 (cinquecento) metri dalla costa e comunque, nella fascia oraria di cui al successivo articolo 5 c. 8. È consentita esclusivamente la pesca sportiva con canna da riva, purché al di fuori degli orari di cui al successivo articolo 5 comma 8 e, comunque, in zone non frequentate da bagnanti. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei di cui sopra, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente sospesa;
 - d. spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute.
- 4.2 È inoltre vietato tutto l'anno: transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti, dai pennelli e dalle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale, parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa. Tali divieti si estendono ai trabocchi e nel raggio di 20 mt. dagli stessi, nonché ai cavi e travi a sostegno delle suddette strutture.
- 4.3 Nel presente divieto sono altresì comprese tutte quelle ulteriori attività direttamente e/o di riflesso connesse ai pubblici usi del mare ma non riconducibili alle finalità proprie per le quali le opere in parola sono state realizzate. Il divieto di pescare e tuffarsi si applica anche per il "PONTILE" di Vasto Marina.
- 4.4 Chiunque eserciti attività subacquee, al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione di cui al precedente art. 2, deve segnalare la propria presenza con un galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca; di notte, con una luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro d'orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere evidenti a non meno di 300 metri di distanza. Se vi sono più subacquei in immersione, è sufficiente un solo segnale qualora tutti i subacquei operino entro un raggio di 50 metri dalla verticale del segnale. Qualora esista un mezzo nautico d'appoggio alle immersioni, lo stesso dovrà essere munito di un salvagente e di una cima di lunghezza sufficiente. Il predetto segnale dovrà essere posizionato sull'unità, dove dovrà altresì stazionare una persona pronta ad intervenire in caso di necessità.
- 4.5 Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione, ha l'obbligo di utilizzare il medesimo segnalamento previsto per l'attività subacquea (pallone galleggiante di colore rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri) o – in subordine – di indossare una calottina di colore nettamente contrastante con l'ambiente marino, per rendersi ben visibile.

Articolo 5 **SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

- 5.1 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia è strumentale all'attività di salvataggio e pertanto le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 5.2 I concessionari/gestori devono attivare, organizzare e garantire, ciascuno per l'area di propria competenza, il servizio di assistenza e salvataggio, con almeno 1 (uno) assistente bagnanti abilitato.

L'obbligo di organizzare e garantire il servizio di assistenza e salvataggio si applica, altresì, ai titolari di attività commerciali connesse con la balneazione, ad immediato ridosso del pubblico demanio marittimo e che prevedano, anche a titolo gratuito, la messa a disposizione dei propri clienti di attrezzatura balneare (ad esempio, lettini, sdraio, ombrelloni, ecc.).

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- 5.3 Nel caso di arenili di estensione pari o superiore a 150 metri, il servizio dovrà essere svolto con almeno un assistente bagnanti ogni 150 metri di fronte mare o frazione.
- 5.4 Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico tra stabilimenti balneari e/o spiagge libere contigue. I concessionari/gestori rimangono comunque solidariamente responsabili, congiuntamente ai gestori del servizio, in caso di mancata o parziale attuazione dello stesso.
- 5.5 Il piano organico deve riportare gli stabilimenti balneari per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere comunicato all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto entro, e non oltre, il giorno precedente alla sua attivazione ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it.
- 5.6 Qualora particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscano la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio dovrà essere incrementato, anche in forma associata con gli stabilimenti limitrofi.
- 5.7 I concessionari/gestori di stabilimenti balneari, al di fuori dell'orario di balneazione, di cui al successivo art. 5 c.5.8, dovranno issare una bandiera di colore rosso, ed esporre specifica cartellonistica rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 comma 3, riportante la dicitura:
- “ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”.**
- 5.8 Nel periodo in cui la Regione Abruzzo prevede il servizio di assistenza alla balneazione, fatto salvo per i casi previsti dall'articolo 1.5, lo stesso dovrà essere attivato e garantito obbligatoriamente ed in via continuativa almeno dalle ore 09.30 alle ore 18.30.
- 5.9 Al di fuori della fascia oraria indicata al punto precedente, i concessionari/gestori di strutture balneari dovranno comunque attivare e garantire il servizio di salvataggio quando aperti al pubblico per la balneazione (in occasione di eventi, manifestazioni, giochi nello specchio acqueo antistante la concessione, ecc.)
- 5.10 Nel caso di temporanea assenza o allontanamento dell'assistente bagnante è fatto obbligo, ai concessionari/gestori di provvedere alla preventiva sostituzione con altro assistente bagnanti abilitato.
- 5.11 Nei casi di allontanamento improvviso e imprevisto, la sospensione temporanea del servizio di salvataggio dovrà essere segnalata tempestivamente ai bagnanti esponendo la bandiera rossa (di cui al successivo articolo 5 c. 5.20 lett. c) e posizionando il cartello di cui al precedente punto 5 c. 5.7.
- 5.12 Della temporanea sospensione del servizio di salvataggio i concessionari/gestori/affidatari del servizio dovranno, inoltre, dare avviso mediante apparato di diffusione sonora, nonché informare tempestivamente questo Ufficio Circondariale Marittimo, anche telefonicamente nell'immediatezza, formalizzando la stessa ai seguenti indirizzi e-mail: ucvasto@mit.gov.it – Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it.
- 5.13 Ciascuna postazione di salvataggio dovrà essere collocata in modo da consentire la più ampia visuale possibile e comunque in posizione mediana rispetto alla zona da controllare e, inoltre, dovrà essere equipaggiata con le seguenti dotazioni:
- a. binocolo;
 - b. un paio di pinne (dotazione individuale);
 - c. maschera e snorkel;

- d. galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” (c.d. *baywatch*), “Rescue Tube” o similari;
- e. casco di sicurezza (tipo rafting) da indossare in caso di intervento presso i litorali rocciosi e nei pressi delle scogliere frangiflutti e dei pennelli;
- f. giubbotto di salvataggio tipo *lifejacket*;
- g. natante di colore rosso o arancione idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio recante, su ambo i lati, ben visibile, la scritta, di colore bianco “SALVATAGGIO”. Il natante deve essere posizionato nei pressi della battigia ed essere equipaggiato da un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri addugliata tale da essere di pronto e facile impiego, di un mezzo marinaio o gaffa e di un ancorotto od ancora galleggiante collegato allo stesso con almeno 10 (dieci) metri di sagola. Tale unità non deve essere - in alcun caso - destinata ad altri usi.
- h. 320 (trecentoventi) metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante da collegare, all'esigenza, alle dotazioni di salvataggio (cintura o bretelle o galleggiante di soccorso tipo “Rescue Can” - c.d. *baywatch* ovvero pattino) e montato su rullo fissato saldamente.

5.14 È data facoltà ai concessionari, in caso di presenza di barriere frangiflutti affioranti, nello specchio acqueo antistante la propria concessione, di posizionare un gavitello in corrispondenza del varco tra le predette barriere al quale assicurare il cavo galleggiante in condizioni meteo marine non favorevoli.

5.15 È data facoltà al concessionario/gestore di utilizzare una moto d'acqua quale integrazione al mezzo nautico di cui alla precedente lettera g) con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- la moto d'acqua deve essere destinata al salvataggio in maniera esclusiva;
- la moto d'acqua dovrà obbligatoriamente essere un mezzo omologato a tre posti, recante, ben visibile, la scritta “SALVATAGGIO” su ambo i lati;
- il conduttore della moto d'acqua dovrà essere titolare di patente nautica e abilitazione al salvamento in corso di validità;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di altra persona abilitata al salvamento;
- la moto d'acqua deve essere provvista di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in ordine all'idoneità al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua deve essere mantenuta dal concessionario balneare in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio di cui alla precedente lettera g) ovvero negli appositi corridoi di lancio;
- il conduttore e l'addetto al salvataggio a bordo della moto d'acqua, devono indossare obbligatoriamente casco protettivo e giubbotto di salvataggio;
- la moto d'acqua deve essere coperta da una assicurazione civile a copertura dei danni provocati a terzi.

5.16 Sempre al fine di garantire la massima efficacia possibile del servizio di salvamento, è data facoltà, in aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente punto g), di utilizzare, nell'espletamento del servizio, una tavola da “stand up paddle” Rescue. Tale mezzo deve essere:

- munito di adeguata certificazione/omologazione per il salvamento;

15 30 “NUMERO BLU” PER L'EMERGENZA IN MARE

- utilizzato da assistente bagnante in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- posizionato nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

- 5.17** In presenza di mezzi di salvataggio aggiuntivi, la valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento viene rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnante, in funzione della situazione contingente (condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, morfologia della costa, presenza bassi fondali e/o pericoli e/o ostacoli ecc.).
- 5.18** Al fine di garantire la più ampia visuale possibile, è obbligo dei concessionari/gestori ubicare la postazione di salvataggio su idonea, sicura e stabile piattaforma di osservazione consistente in una torretta il cui piano di calpestio dovrà essere di altezza non inferiore a 1,5 mt. dal suolo. Le predette piattaforme non sono da ritenersi obbligatorie nei tratti di litorale che, a causa della loro conformazione orografica, consentono un'adeguata sopraelevazione della postazione di salvataggio rispetto al livello medio del mare, comunque non inferiore a 1,5 mt. e tale da garantire la più ampia visuale possibile.
- 5.19** I concessionari/gestori dei Piani collettivi sono responsabili dell'esistenza, dell'efficienza tecnico-nautica e dell'integrità strutturale di tutte le dotazioni con particolare riguardo al natante per il servizio di salvataggio.
- 5.20** Presso ogni spiaggia in concessione/libera dove è reso obbligatorio il servizio di assistenza e salvataggio devono essere presenti le seguenti dotazioni:
- a) salvagente anulare, almeno due, di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, e sistemati, quando fattibile, su paletti alti mt. 1,50 sui quali eventualmente poter affiggere avvisi/numeri telefonici di pubblica utilità connessi alla balneazione, da collocarsi in prossimità degli estremi della concessione balneare; in aggiunta ai salvagente anulari è data facoltà di dotarsi di galleggianti di soccorso tipo "Rescue Can" (*baywatch*) provvisti di sagola di lunghezza non inferiore ai 3 metri;
 - b) asta, almeno una, posizionata nelle immediate vicinanze della postazione di salvamento sulla quale dovranno essere tempestivamente issate le bandiere rosse e/o bianca, ad un'altezza di almeno 4 metri, ed in posizione ben visibile, a cura dell'assistente bagnanti e sotto la responsabilità del concessionario/gestore;
 - c) bandiera rossa, almeno una, da utilizzare:
 1. in caso di sospensione del servizio di salvataggio;
 2. in caso di balneazione pericolosa (avverse condizioni meteorologiche, avvistamento di squali, segnalazione di ordigni o situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in genere). Nei suddetti casi l'avviso di balneazione pericolosa dovrà essere ripetuto più volte anche a mezzo apparecchiature di diffusione sonora;
 3. in caso di apertura dello stabilimento ai soli fini elioterapici nel periodo consentito dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo;
 4. non conformità sanitaria delle acque di balneazione così come certificato dalle competenti Autorità.
 - d) bandiera bianca, almeno una, da utilizzare in presenza di servizio di salvataggio attivo e condizioni meteo – marine buone;
 - e) un megafono funzionante e/o un impianto di diffusione sonora, per la divulgazione di avvisi di sicurezza ed in generale di pubblico interesse a favore dell'utenza balneare.

- 5.21** In caso di interdizione temporanea della balneazione, disposta dalle competenti autorità per motivi igienico – sanitari, è data facoltà ai concessionari di sospendere il servizio di salvataggio fino alla revoca del provvedimento di interdizione. Della sospensione del servizio dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito cartello, nonché comunicazione a mezzo apparato di diffusione sonora ed esposizione della bandiera rossa.

Articolo 6 ASSISTENTE BAGNANTI

- 6.1** Ogni assistente bagnante ha l'obbligo di:
- a. sorvegliare l'area di propria competenza, stazionando presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia oppure sull'unità riservata al servizio di salvataggio;
 - b. mantenere al seguito il brevetto in corso di validità che lo abilita al servizio, da esibire a richiesta degli Organi di controllo;
 - c. indossare una maglietta/canotta di colore rosso recante la scritta, di colore bianco, "SALVATAGGIO";
 - d. essere munito di fischietto;
 - e. conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato presso le strutture balneari/spiagge di competenza;
 - f. issare, a seconda dei casi, la bandiera bianca o rossa di cui al precedente articolo 5.20 lettera c) o d);
 - g. utilizzare le apparecchiature elettroniche (radio VHF ovvero *smartphone*, o similari) esclusivamente per effettuare comunicazioni di emergenza o relative alla diffusione di avvisi di particolare rilievo ovvero inerenti all'organizzazione del servizio con i concessionari/Comuni/gestori/società fornitrici di servizi di salvataggio collettivo. Se utilizzati con l'ausilio di auricolari, quest'ultimi dovranno essere posizionati su un solo orecchio al fine di poter sentire eventuali richieste di soccorso;
 - h. approntare, prima dell'orario di apertura al pubblico per la balneazione, la postazione di salvataggio, verificando l'esatta consistenza di tutte le dotazioni di cui all'articolo 5 commi 5.13 e 5.20, con particolare attenzione all'unità destinata al salvataggio, verificandone la perfetta integrità strutturale e la galleggiabilità;
 - i. Segnalare tempestivamente, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, eventuali incidenti e/o eventi straordinari in corso o conclusi attinenti la sicurezza della balneazione. Entro 24 ore dall'evento, far pervenire con ogni mezzo (mail, PEC, a mano) all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, la "scheda di rilevazione incidenti" (Allegato n. 1), curandone la compilazione in ogni sua parte e firmandola in calce;
- 6.2** Fermi restando i discendenti provvedimenti sanzionatori, gli assistenti bagnanti che violano le disposizioni di cui ai punti che precedono, sono segnalati, alle Società/Federazioni di riferimento per le valutazioni di competenza in ordine al mantenimento del brevetto.
- 6.3** È obbligo di ogni concessionario (per le aree demaniali assentite in concessione) / Amministrazione Comunale (per le spiagge libere) ed eventualmente il gestore del servizio di salvataggio (incaricato al servizio da concessionari e Comuni) vigilare sull'esatto adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 6.1 da parte degli assistenti bagnanti.
- 6.4** È fatto assoluto divieto di impegnare l'assistente bagnanti in servizio, quand'anche temporaneamente, per attività non connesse al salvataggio. Di tale inosservanza sono

ritenuti responsabili i concessionari/gestori degli stabilimenti balneari che si avvalgono di tale assistente bagnanti.

Articolo 7

PISCINE E AREE DESTINATE A GIOCHI GONFIABILI GALLEGGIANTI

- 7.1** Analogamente a quanto disposto per il mare, nelle aree demaniali marittime ovvero presso stabilimenti balneari ove insistono piscine, fermo restando il rispetto della specifica normativa per dette installazioni, deve essere presente almeno 1 (uno) assistente bagnanti - dedicato alla piscina in modo esclusivo - munito di specifica abilitazione.
- 7.2** Il servizio deve essere disimpegnato da 2 assistenti bagnanti per vasche con specchio d'acqua superiore a 400 m².
- 7.3** La chiusura delle piscine dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica e dovranno essere adottate idonee misure atte ad impedire, secondo le disposizioni di sicurezza vigenti in materia, l'accesso non autorizzato all'impianto da parte dell'utenza ovvero di personale non addetto alla manutenzione dello stesso.
- 7.4** Fermo restando quanto disposto dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo, in caso di installazione di giochi gonfiabili galleggianti:
- a) l'area dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata con idonea cartellonistica indicante l'uso ed i relativi divieti;
 - b) le strutture da posizionare all'interno di detto specchio acqueo, dovranno essere conformi e rispondenti alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza;
 - c) dovrà essere dedicato un servizio di assistente bagnanti in funzione delle caratteristiche strutturali, delle dimensioni e degli ingombri delle installazioni, che copra tutta la durata di apertura ai fruitori bagnanti;
 - d) in caso di mare agitato, in condizioni tali da compromettere l'integrità della struttura e delle persone nelle vicinanze, bisognerà attenersi agli interventi previsti nella scheda tecnica dei giochi e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Articolo 8

CORRIDOI DI LANCIO

- 8.1** Nelle acque destinate alla balneazione le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario possono atterrare o partire utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio e, in ogni caso, dovranno essere condotte in modo da avere la più ampia visuale nel senso dell'avanzamento.
- 8.2** I concessionari di strutture balneari o gli operatori, che intendano installare, nella fascia di mare antistante la propria concessione/area assegnata, un corridoio di lancio, devono farne richiesta al Comune rivierasco competente e devono darne comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto prima dell'installazione del manufatto.
- 8.3** I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a. profondità di almeno 300 metri, fatta eccezione di quelli dedicati ai Kite surf che devono essere non inferiori a 500 metri;
 - b. larghezza alla battigia: da 10 a 15 metri;
 - c. larghezza a 300 metri: da 15 a 20 metri;
 - d. delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione, collegati con sagola tarozzata galleggiante, distanziati ad intervalli non superiori a 20 metri nei primi 100 metri di profondità dalla linea di costa e, successivamente, ad intervalli non superiori a 50 metri, ed ai quali è vietato ormeggiarsi;

- e. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandiere bianche sui gavitelli più esterni di delimitazione;
- f. dovranno essere posizionati - nei limiti laterali della concessione - in modo che le manovre di partenza/atterraggio non pregiudichino l'attività di balneazione;
- g. dovranno essere liberi da ostacoli che pregiudichino la sicurezza della navigazione;
- h. dovranno essere segnalati mediante appositi cartelli rispondenti ai requisiti di cui all'art.1 comma 1.3 e recanti la dicitura:

“DIVIETO DI BALNEAZIONE - RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI”.

8.4 All'interno dei corridoi di lancio:

- a. è vietata la balneazione, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità, fatta eccezione per quelle destinate al salvataggio;
- b. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- c. le unità a motore, quando impossibilitate a transitare con motore spento o sollevato, devono attraversare il corridoio a lentissimo moto e comunque ad una velocità non superiore a 3 (tre) nodi, rimanendo all'interno degli stessi e prestando sempre e comunque la massima cautela;
- d. le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi di lancio in dislocamento e comunque ad una velocità tale da evitare che il tubo di scarico, nella spinta propulsiva, fuoriesca dall'acqua.

Articolo 9

DISPOSIZIONI PER I COMUNI E PER LE SPIAGGE LIBERE E GLI SPECCHI ACQUEI ANTISTANTI

- 9.1** Nelle spiagge destinate alla libera fruizione il servizio di salvataggio è garantito dai Comuni rivieraschi con le modalità previste dalla presente Ordinanza.

I Comuni, in caso di oggettiva comprovata impossibilità di garantire il servizio di salvataggio, dovranno darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, indicando i tratti di arenile in cui il servizio non è assicurato. In tal caso le amministrazioni comunali dovranno posizionare, in maniera visibile sia lato strada che nei pressi della battigia, apposita cartellonistica monitoria, conforme alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.3 recante la seguente dicitura riprodotta anche in inglese, francese, tedesco e cinese:

“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

- 9.2** Ai Comuni, per le spiagge libere e specchi acquei antistanti, è fatto, altresì, obbligo di:
- a. verificare e garantire l'effettiva esistenza/permanenza, nelle aree di rispettiva competenza, dei segnali e cartelli monitori di cui alla presente Ordinanza, procedendo al loro immediato ripristino, qualora rimossi, danneggiati, manomessi o comunque resi illeggibili.
 - b. segnalare il limite della zona riservata alla balneazione mediante il posizionamento di gavitelli di colore rosso o arancione secondo le modalità stabilite all'art. 2 comma 2.2 della presente Ordinanza;
 - c. segnalare il limite acque sicure con le modalità previste dall'art. 2 comma 2.5 nonché la verifica dei fondali antistanti le aree di rispettiva competenza e la valutazione dell'opportunità di segnalare il limite acque sicure unicamente a mezzo cartelli monitori ovvero, in aggiunta, con gavitelli bianchi. I predetti cartelli e segnali dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare;

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

- d. predisporre un'adeguata cartellonistica ad alta visibilità che avverta della pericolosità causata dalle forti correnti che si generano in determinate zone nonché il posizionamento di gavitelli di colore rosso, collegati tra loro da una sagola galleggiante tarozzata e ben visibile, che delimitino il tratto di mare interessato. Tale obbligo si applica almeno alle seguenti località:

SAN SALVO - specchio acqueo antistante la spiaggia libera individuata con il n° 25 compreso tra la barriera frangiflutti e a terra con la diga foranea del porticciolo turistico "Le Marinelle";

VASTO – specchio acqueo a ridosso delle opere portuali lato spiaggia Punta Penna e presso il trabocco di Punta Aderci interessato anche da variazione di fondali;

TORINO DI SANGRO Le Morge - specchio acqueo antistante la spiaggia a nord del lido "Le Campanelle" tra il pennello e la prima barriera frangiflutti;

- e. rendere noto all'utenza, in caso di mancato posizionamento dei gavitelli indicanti le zone di mare riservate alla balneazione ed il limite acque sicure, la mancanza dei predetti apprestamenti di sicurezza mediante specifica cartellonistica – avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 1.3 - da apporre in modo visibile nei pressi della battigia e recante la seguente dicitura:

ATTENZIONE: BALNEAZIONE NON SICURA

LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

LIMITE ACQUE SICURE NON SEGNALATO

- f. segnalare le eventuali fonti di pericolo, di cui all'art. 2 comma 2.6, mediante l'utilizzo di cartelli monitori e/o gavitelli e/o nastro di colore bianco/rosso nonché di ogni altro mezzo a disposizione, provvedendo inoltre, laddove possibile, alla rimozione;
- g. custodire, nei casi in cui i Comuni abbiano attivato nelle spiagge libere il servizio di salvataggio, il materiale di primo soccorso e renderlo disponibile - per l'immediato utilizzo - presso la postazione dell'assistente bagnanti;
- h. comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, l'intenzione di installare, nella fascia di mare antistante la spiaggia libera, un corridoio di lancio ai sensi dell'art. 8 della presente Ordinanza.

- 9.3** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni stabilite per i concessionari e contenute negli articoli che precedono.

Articolo 10
DISPOSIZIONI SPECIALI

- 10.1** Nelle zone destinate dai Piani Demaniali Marittimi Comunali al deposito delle unità della piccola pesca, in cui si svolgono operazioni di alaggio e varo, in considerazione della particolarità delle stesse attività che prevede, tra l'altro, in alcuni casi, l'impiego di cavi in tensione, è autorizzata - nelle ore diurne e solo qualora le condizioni meteo-marine lo consentano - la sosta e l'ormeggio delle unità da pesca all'interno dei corridoi di lancio prospicienti le predette zone di alaggio. Nell'ambito delle stesse zone demaniali è sempre vietato lasciare in abbandono cavi di acciaio anche non in tensione.
- 10.2** Le operazioni di alaggio e varo delle unità da diporto da parte dei titolari delle concessioni demaniali marittime destinate all'uso specifico di deposito - al fine di consentire un esercizio dell'attività nautico diportistica compatibile con i principi di salvaguardia e sicurezza delle attività balneari - sono consentite esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi idonei dedicati allo scopo. Dette operazioni devono avvenire in condizioni di massima sicurezza, nei tempi strettamente necessari, al di fuori dell'orario di balneazione e comunque in assenza di bagnanti lungo il percorso effettuato dai predetti

15 30 "NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE

mezzi, predisponendo, in tal senso, un apposito servizio di assistenza e vigilanza in spiaggia al fine di evitare qualunque forma di pericolo. Eccezionalmente, qualora non differibili, tali operazioni potranno essere svolte nella fascia oraria compresa fra le ore 13.00 e le ore 14.30 secondo le suddette modalità.

Articolo 11 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto concerne le attività ludico - diportistiche e ricreative, si rinvia allo specifico "Regolamento sulla disciplina del diporto nautico" adottato con Ordinanza di questo Ufficio Circondariale Marittimo e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 DISPOSIZIONI FINALI

12.1 La presente Ordinanza, che sostituisce ed abroga la propria Ordinanza n. 13/2022 del 04 aprile 2022, entra in vigore il giorno della pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari di stabilimenti balneari e dei Comuni, in luogo ben visibile agli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, nonché degli altri Corpi di Polizia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

12.2 Quale strumento di ausilio ai Concessionari/gestori di strutture balneari ed ai Comuni, è predisposta l'allegata *check-list* di autoverifica e controllo (Allegato 2) che non è, in ogni caso, da considerarsi esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, ausilio per l'autoverifica circa l'ottemperanza della struttura balneare e della spiaggia libera, alle principali previsioni in materia di sicurezza previste dalla presente Ordinanza di Sicurezza ed in parte dall'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo. La *check list*, debitamente precompilata e firmata dal concessionario o suo delegato/gestore/affidatario del piano collettivo di salvamento, dovrà essere conservata presso la struttura balneare/singola postazione ed esibita agli accertatori in occasione dei controlli.

12.3 Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni ed in particolare ai contenuti dell'Ordinanza Balneare della Regione Abruzzo in premessa citata ed alle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e consultabili sul sito www.guardiacostiera.gov.it/vasto.

12.4 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- degli artt. 53 e seguenti del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
- degli artt. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
- degli artt. 650, 673 del Codice penale.

12.5 È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicazione verrà assicurata mediante affissione agli albi dei Comuni rivieraschi di Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vasto e presso l'albo di questo ufficio e previa diffusione alle locali associazioni di categoria e organi di stampa.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Stefano VARONE

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93



Allegato n. 1 – Ordinanza di Sicurezza Balneare



All' **UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO**

Email: ucvasto@mit.gov.it
Pec: cp-vasto@pec.mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI – ANNO _____

Data evento _____ ora evento _____ Stabilimento Balneare denominato _____
n° _____ Spiaggia libera _____ Comune _____

Via/P.zza _____ n° _____.

Tipo evento _____ eventuale mezzo di soccorso impiegato
(pattino/ moto d'acqua, ecc.) _____

Luogo intervento	<input type="checkbox"/> Spiaggia	<input type="checkbox"/> Scogliera	<input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia mt. _____	
Condizioni meteo	<input type="checkbox"/> Cattivo	<input type="checkbox"/> Buono	<input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
Stato del Mare	<input type="checkbox"/> Calmo	<input type="checkbox"/> Poco mosso	<input type="checkbox"/> Mosso	<input type="checkbox"/> Agitato
Vento	<input type="checkbox"/> Assente	<input type="checkbox"/> Debole	<input type="checkbox"/> Forte	

Bandiera bianca issata

Bandiera rossa issata

DATI DELL'ASSISTITO EVENTUALMENTE DISPONIBILI:
Residenza: _____
Nazionalità: _____
Comune: _____
Recapito telefonico _____

Iniziali Cognome

Iniziali Nome

Organizzazione di soccorso **allertata** al presentarsi dell'evento

- Guardia Costiera
- 112
- Nessuna
- Altro (.....)

Altre persone intervenute

.....
.....

CAUSA INCIDENTE

<input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Mal di testa	<input type="checkbox"/> Vomito	<input type="checkbox"/> Trauma (.....)
<input type="checkbox"/> Puntura di Medusa	<input type="checkbox"/> Dolore al torace	<input type="checkbox"/> Crisi di panico	<input type="checkbox"/> Annegamento
<input type="checkbox"/> Puntura di pesce	<input type="checkbox"/> Congestione	<input type="checkbox"/> Emorragia	<input type="checkbox"/> Svenimento
<input type="checkbox"/> Puntura di insetto	<input type="checkbox"/> Ferita da taglio	<input type="checkbox"/> Convulsioni	<input type="checkbox"/> Altro (.....)
Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento.		<input type="checkbox"/> Nessuna	<input type="checkbox"/> Guardia Costiera
		<input type="checkbox"/> 118	<input type="checkbox"/> Altro (.....)

Azioni intraprese e particolari da segnalare:.....
.....
.....

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti compilatore e *Firma*

Recapito telefonico _____



Allegato n. 2 – Ordinanza di Sicurezza Balneare



CHECK-LIST VERIFICA STABILIMENTI

DATA _____ COMUNE DI _____ (LITORALE: NORD - SUD)
 LIDO : _____ DITTA CONCESSIONARIA: _____
 PERSONALE CHE EFFETTUA AUTOISPEZIONE _____
 RECAPITO TELEFONICO FISSO _____ CELLULARE _____
 ASSISTENTE/I SALVATAGGIO _____

NORMA	ARGOMENTO	SI	NO
Ord. CP art. 12.1 Ord. Reg. art. 8.1	Esporre in luoghi ben visibili dagli utenti le previste Ordinanze.		
Ord. art. 2.5	cartelli monitori indicanti il limite acque sicure, posizionati ogni 50 metri di fronte mare e almeno uno per concessione indicanti il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1 metro di profondità): "LIMITE ACQUE SICURE".		
Ord. CP art. 2.5	Facoltà di segnalare con gavitelli di colore bianco il limite acque sicure, posizionati ad una distanza non inferiore a metri 5 l'uno dall'altro.		
Ord. CP artt. 1.3, 2.6 e 9.2 lett.f	SPIAGGE LIBERE – segnalazione di fonti di pericolo con cartelli monitori redatto anche nelle lingue straniere.		
Ord. CP art. 5.2	Attivazione del servizio di assistenza e salvataggio (almeno 1 (uno) assistente bagnante abilitato ogni 150 m. di fronte mare		
Ord. CP art. 5.13 e 5.15	<p>POSTAZIONI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Torretta (non inferiore ad 1,5 m. di altezza) 2. Un binocolo 3. Maschera, snorkel ed un paio di pinne 4. Casco di sicurezza tipo rafting 5. Un giubbotto di salvataggio lifejacket 6. 320 m. di cavo di salvataggio d tipo galleggiante con cintura o bretelle o strumento galleggiante ovoidale di tipo baywatch con tracolla e cintura di tipo omologato o torpedo; 7. Un natante di colore rosso o arancione idonea al servizio di salvataggio recante, su entrambi i lati, la scritta di colore bianco "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di mezzo marinaio o gaffa, nonché di un ancorotto con almeno 10 metri di sagola <p>DISCIPLINA PER L'EVENTUALE UTILIZZO DI MOTO D'ACQUA PER IL SALVAMENTO È data facoltà al concessionario, in aggiunta al pattino di salvataggio, di posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, osservando le seguenti prescrizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" su entrambi i lati; 2. la moto d'acqua dovrà essere impegnata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio 3. il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica e abilitazione al salvamento; 4. a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento; 		

	<p>5. durante l'uscita in mare il conduttore e l'addetto al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio e casco omologato;</p> <p>6. la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio omologata, con maniglioni laterali, assicurata alla stessa tramite degli sganci rapidi</p> <p>7. Copertura assicurativa contro danni a terzi in corso di validità.</p>		
Ord. CP art. 5.20	<p>DOTAZIONI DI OGNI SINGOLO STABILIMENTO BALNEARE E DI CIASCUNA SPIAGGIA LIBERA: Devono essere posizionati, in posizione ben visibile:</p> <p>1. N° 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante, lunga almeno 25 metri, sistemati, se possibile, su paletti alti m. 1.5;</p> <p>2. Un'asta sulla quale possa essere tempestivamente issata, ad un'altezza di almeno 4 metri, una bandiera rossa che significa "AVVISO DI BAGNO PERICOLOSO". Laddove le condimeteo dovessero essere buone la bandiera da issare dovrà essere di colore bianco;</p> <p>3. Megafono e/o impianto di diffusione sonora</p>		
Ord. CP art. 6.1	<p>OGNI SINGOLO ASSISTENTE BAGNANTE DEVE:</p> <p>1. Avere con sé il brevetto che lo abilita e relativo certificato medico in corso di validità;</p> <p>2. Indossare una maglietta di colore rosso che rechi la scritta bianca "SALVATAGGIO";</p> <p>3. Essere dotato di fischietto professionale;</p> <p>4. Stazionare prioritariamente sulla torretta di salvataggio ovvero in mare;</p> <p>5. Conoscenza dell'esatta ubicazione e la consistenza del materiale di primo soccorso.</p>		
Ord. CP art. 8 Ord. CP art. 1.3.	<p>CORRIDOIO DI LANCIO Il corridoio di lancio rispetta le seguenti caratteristiche:</p> <p>1. larghezza: sino ad un massimo di m. 20;</p> <p>2. profondità: non inferiore a m. 300 dalla battigia;</p> <p>3. delimitazione: gavitelli di colore giallo/arancione ad intervalli di mt 20;</p> <p>4. individuazione dell'imboccatura a mare: posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli più esterni;</p> <p>5. segnalazione: mediante appositi cartelli monitori posizionati in modo da non costituire pericolo, redatti anche nelle lingue straniere: "DIVIETO DI BALNEAZIONE – RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI"</p> <p>6. non sono presenti bagnanti all'interno del corridoio di lancio</p> <p>7. liberi da ostacoli che pregiudichino la sicurezza della navigazione;</p>		
Ord. Reg. art. 4.1.a	Il concessionario cura l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta sono sistemati in appositi contenitori chiusi.		
Ord. Reg. art. 4.1.h	Il numero degli ombrelloni sono installati in modo tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. È garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia		
Ord. Reg. art. 4.1.k	Sull'arenile sono presenti ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale aventi superficie d'ombra pari al massimo di quanto concesso per gli ombrelloni "hawaiani".		
Ord. Reg. art. 4 p)1	Eventuali aree giochi presenti sono delimitate con sistemi di protezione e devono avere un'altezza almeno di m. 3 e sorretta da paletti. Il materiale utilizzato è in fibra vegetale o sintetica.		
Ord. Reg. art. 5	È garantito il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche ai fini della balneazione.		